

REGOLAMENTO MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

(Deliberazione n. 4 del 18.1.2016, modificata da deliberazione n. 27 del 27.4.2017 in vigore dal 6. 5.2017, e da deliberazione n. 58 del 26.11.2018 in vigore dal 11.12.2018)

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

TITOLO I

TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITÀ VIETATE

1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, **nonché l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, delle attività esistenti** delle seguenti tipologie:
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;
 - c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.
2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le somministrazioni effettuate:
 - a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, **attività artigianali alimentari storiche di cui alla lista attività storiche e tradizionali**, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
 - c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o

- rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
 - e) all'interno delle strutture ricettive **alberghiere, come definite dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi delle normative regionali vigenti.**
3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:
- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
 - b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
 - c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii;
 - d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
 - e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
 - f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "stewart" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;
 - g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
 - h) attività di commercio all'ingrosso **in sede fissa, con esclusione della sola sede legale o ufficio di rappresentanza o sede purché non vi sia né deposito né presenza della merce;**
 - i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
 - j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
 - l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.
4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento

della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

4 bis. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il centro storico Unesco vendita e/o offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.

4 ter. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento (**06.05.2017**), subentrano o, **avevano, prima di tale data**, effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, **concluso positivamente**, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento **avesse già ottenuto la deroga ai sensi del disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.**

Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (**06.05.2017**).

Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.

ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE

1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui **all'articolo** precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco **quando possibile**, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.
2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, **salvo norme intervenute più favorevoli**, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività.
3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento.

4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2.
5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
 - a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
 - b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;
 - c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.
6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;
7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.

ART. 3 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici.
2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.
3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.

4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.
6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.

ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:
 - a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;
 - b) librerie;
 - c) gallerie d'arte e antiquari;
 - d) arredamento e design;
 - e) banche e assicurazioni;
 - f) commercio di oggetti preziosi;
 - g) commercio di orologi;
 - h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
 - i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
 - j) **commercio al dettaglio di fiori e piante.**
2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:
 - a) oggetti preziosi;
 - b) orologi;
 - c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.
3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.
5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:
 - a) Piazza San Giovanni
 - b) Piazza Duomo
 - c) Piazza della Repubblica
 - d) Piazza Santa Croce
 - e) Piazza della Signoria
 - f) Piazza San Firenze
 - g) Piazza S. Maria Novella
 - h) Piazza Pitti
 - i) Piazza Santo Spirito
 - j) Piazza del Carmine
 - k) Piazza SS. Annunziata
6. **E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri delle attività esistenti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO.**
7. **I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.**

8. **Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.**

ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE

1. *(omissis)*
2. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale **nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle attività storiche e tradizionali.**
3. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 1. pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 2. per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.
2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.

TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.
2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del

servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.

ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.
2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour").
3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.

ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI

1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

ART. 11 – DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
 - a) la notte di Capodanno;
 - b) la notte Bianca;
 - c) la notte di San Giovanni.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.

TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – SANZIONI PER IL TITOLO I

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.
2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..
3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L 125/2001.
4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.
5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).
6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;
7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.
8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).

ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previste nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano

applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.

2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.
3. Restano abrogati:
 4. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;
 5. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;
 6. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 16 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.